



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111 fax 0831 565485
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. 3685 di prot.
(da citare nel riscontro)

Brindisi, 06-02-2018

Fer.Metal Sud s.r.l.

Viale del Commercio Z.I. – Francavilla Fontana
fermetalsudsr@pec.it

Comune di Francavilla Fontana

Sindaco
Servizi AMBIENTE – URBANISTICA – SUAP
comune.francavillafontana@pec.it

E, p.c.

ARPA Puglia DAP Brindisi

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ARPA Puglia Direzione Scientifica Bari

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

A.S.L. BR/1 - Dipartimento di prevenzione

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Provvedimento AIA n. 81 del 17.09.2015 relativo alla ditta Fer.Metal Sud S.p.A. con sede in Francavilla Fontana – ***Presa d'atto di modifica non sostanziale e adempimenti relativi alla diffida prot. 32738 del 20/10/2017***

Premesso che:

- a seguito del controllo ordinario condotto dal DAP di Brindisi di ARPA Puglia nel luglio 2017 presso l'impianto di titolarità della società Fer.Metal Sud S.p.A., con sede in Francavilla Fontana, l'Ufficio scrivente ha diffidato il Gestore dal continuare l'esercizio dell'impianto in difformità dall'AIA n. 81/2015 con le proprie note prot. 25063 del 03/08/2017 e prot. 32738 del 20/10/2017;
- il Gestore ha riscontrato alla diffida trasmettendo la seguente documentazione:
 - o comunicazione prot. 1662 del 02/11/2017, con allegata nota inviata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Brindisi e relativa alla modifica non sostanziale di cui alla presa d'atto prot. 22328 del 12/07/2017; documentazione fotografica relativa agli stoccaggi; istruzioni operative relative al compattatore scarrabile verticale; nota inviata al proprio consulente tecnico competente in acustica;
 - o comunicazione di modifica non sostanziale relativa all'installazione di un gruppo elettrogeno da 308 kW a servizio dell'impianto idrico antincendio e in attività di emergenza in caso di interruzione dell'energia elettrica da rete, trasmessa con nota prot. 1762 del 16/11/2017 e integrata con nota prot. 1769 del 20/11/2017, acquisita al prot. 36681 del 29/11/2017;
 - o nota prot. 1767 del 17/11/2017 di descrizione delle procedure gestionali e operative del Raggruppamento preliminare D13;
 - o pec prot. 1768 del 17/11/2017, acquisita in data 18/11/2017, con cui si trasmette la documentazione di cui ai due punti precedenti, comprensiva di allegati (documentazione

fotografica, oneri istruttori, dichiarazione di conformità del gruppo elettrogeno e libretto di manutenzione, scia antincendio e tavola grafica).

Preso atto che, rispetto a quanto richiesto nella diffida ai sensi dell'art. 29-decies comma 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. adottata dall'Ufficio scrivente con nota prot. 32738 del 20/10/2017 – secondo quanto desumibile dalla documentazione trasmessa e fatte salve ulteriori e successive verifiche in sito e documentali - il Gestore ha:

- a) trasmesso ai Vigili del Fuoco la documentazione ai fini antincendio inerente l'attuazione di modifiche non sostanziali, di cui alla nota prot. 22328 del 12/07/2017 dell'Ufficio scrivente;
- b) dichiarato di aver ricondotto le modalità di stoccaggio dei rifiuti a quanto prescritto in autorizzazione, allegando la documentazione fotografica della cartellonistica ripristinata e della copertura dei cassoni contenenti rifiuti biodegradabili;
- c) trasmesso una relazione descrittiva circa le operazioni di raggruppamento preliminare, da cui si evince che sul registro di carico e scarico (non allegato) sarebbero annotate le informazioni richieste, nonché il numero della *scheda di lavorazione interna* – emessa dal Responsabile tecnico e relativa ad ogni rifiuto – su cui è registrata ogni operazione di trattamento eseguita sul rifiuto; tali informazioni sarebbero anche riportate nel software gestionale dell'impianto WINWASTE. Tuttavia né le schede di lavorazione, né le schermate del software sulla tracciabilità sono state allegate;
- d) trasmesso le istruzioni operative relative all'esercizio del cassone scarrabile verticale;
- e) dichiarato che i successivi autocontrolli relativi alla componente acustica saranno eseguiti in conformità a quanto richiesto da ARPA Puglia;
- f) dichiarato che il prossimo rapporto annuale AIA sarà adeguato a quanto prescritto.

Preso atto ancora che, dalla documentazione presentata dal Gestore con nota prot. 1762 del 16/11/2017, inerente la modifica non sostanziale relativa all'installazione di un gruppo elettrogeno di emergenza di potenzialità pari a 308 kW, da utilizzare solo in caso di interruzione dell'erogazione di energia elettrica da rete:

- il gruppo è posizionato su un basamento tale da consentire di rilevare e segnalare eventuali perdite di combustibile;
- per proteggere le parti pericolose potenzialmente accessibili è stato installato un involucro metallico;
- è prevista una tettoia in lamiera zincata a copertura del gruppo, per proteggerlo dall'acqua piovana;
- le tubazioni dei gas di scarico avranno altezza tale da consentirne la dispersione in atmosfera.

Valutato pertanto che il proponente ha:

- dichiarato di aver adeguato l'esercizio dell'impianto a quanto prescritto con la diffida prot. 32738 del 20/10/2017 dell'Ufficio scrivente;
- formalmente trasmesso la documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. richiesti a pagina 5 della citata diffida prot. 32738 del 20/10/2017;
- non compiutamente riscontrato a quanto richiesto con la relazione di cui al punto 3. della diffida, in quanto non ha specificato su quali gruppi di codici CER è stata eseguita l'operazione di raggruppamento preliminare D13, né ha trasmesso la documentazione da cui dovrebbe essere possibile evincere tali informazioni (copia del registro di carico e scarico, schede di lavorazione interne, schermate del software gestionale);
- formalizzato la comunicazione di modifica non sostanziale relativa all'inserimento del gruppo elettrogeno ai sensi dell'art. 29 nonies.

Ritenuto che:

- la modifica comunicata è da considerarsi non sostanziale, in quanto relativa all'inserimento di un gruppo elettrogeno di potenza inferiore a 1 MW – rientrante nell'elenco di cui alla parte I

dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto, attività in deroga che non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- secondo le indicazioni della direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 274 del 16.12.2015 "*possono generalmente considerarsi non sostanziali le modifiche la cui realizzazione consente comunque il rispetto del previgente quadro prescrittivo AIA*".

Con la presente **si prende atto ai sensi dell'art. 29 nonies comma 1 della comunicazione di modifica non sostanziale** di cui alla nota prot. 1762 del 16/11/2017 - integrata con nota prot. 1769 del 20/11/2017 - acquisita al prot. 36681 del 29/11/2017, con le seguenti condizioni:

- 1) siano acquisiti i necessari titoli urbanistico/edilizi per la realizzazione della tettoia;
- 2) il proponente trasmetta nuovamente la Tavola Unica contenente l'aggiornamento del layout d'impianto con la modifica approvata, in quanto quella trasmessa in allegato alla nota prot. 1762 del 16/11/2017 risulta quasi completamente illeggibile.

Sono da intendersi invariati tutti i limiti quantitativi, i limiti di deposito massimo e di trattamento stabiliti nel provvedimento autorizzativo, nonché tutte le condizioni, le prescrizioni operative e gli obblighi derivanti dal Piano di Monitoraggio e controllo, oltre al periodo di validità dell'autorizzazione.

Le dichiarazioni rese dal Gestore e dal tecnico di fiducia incaricato costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, Legge n. 241/1990 e s.m.i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria e l'adozione del presente provvedimento (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti).

In merito alla vigilanza e al controllo ai fini della verifica del rispetto dell'autorizzazione, si conferma quanto previsto nell'AIA e nel Piano di Monitoraggio e Controllo, allegato 2 del provvedimento.

La presente presa d'atto s'intende quale modifica ed integrazione del provvedimento di AIA n. 81 del 17.9.2015, verrà pubblicata sul portale web dell'Ente, sezione IMPIANTI AIA, unitamente agli altri atti già pubblicati e dovrà essere conservata presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo.

In relazione, infine, agli esiti della diffida adottata dall'Ufficio scrivente con nota prot. 32738 del 20/10/2017, al fine di consentire all'Ufficio scrivente – in qualità di Autorità competente AIA – e all'ARPA Puglia – in qualità di Autorità di controllo AIA – di verificare il corretto adempimento a quanto imposto con la suddetta diffida, il Gestore dovrà trasmettere, **entro 30 giorni dal ricevimento della presente**, la documentazione citata nella relazione tecnica sull'operazione di raggruppamento preliminare D13 (prot. 1767 del 17/11/2017), ed in particolare:

- a) copia del registro di carico e scarico;
- b) schede di lavorazione interne;
- c) schermate del software gestionale;
- d) ogni altro documento utilizzato in impianto per assicurare la tracciabilità e la compatibilità dei rifiuti sottoposti a tale operazione.

Si comunica inoltre che, in caso di inottemperanza, si procederà ai sensi di quanto previsto all'art. 29-decies comma 9 lett. b) e c) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Al Comune di Francavilla si chiede di verificare quanto richiesto al punto n. 1 relativamente ai titoli urbanistico/edilizi necessari per la modifica non sostanziale oggetto della presente nota.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani

